

ADACTA RISPONDE



Adacta Risponde

Licenziamento di un dirigente: qual è il trattamento fiscale delle somme liquidate dal giudice?

La nostra Società è stata condannata dal giudice del lavoro a pagare una somma a favore di un ex dirigente in seguito al suo licenziamento. Le sue pretese giudiziali erano molteplici, tra le quali la corresponsione di quanto dovuto a titolo di mancato preavviso, ferie ...

Adacta Risponde



Licenziamento di un dirigente: qual è il trattamento fiscale delle somme liquidate dal giudice?

DI ELENA POZZER

La nostra Società è stata condannata dal giudice del lavoro a pagare una somma a favore di un ex dirigente in seguito al suo licenziamento. Le sue pretese giudiziali erano molteplici, tra le quali la corresponsione di quanto dovuto a titolo di mancato preavviso, ferie maturate in tale periodo, indennità supplementare per licenziamento ingiustificato, TFR relativo al preavviso, oltre alla richiesta di risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso e del danno biologico. Il giudice ha riconosciuto l'ingiustificatezza del licenziamento condannando la società al pagamento di una somma "onnicomprensiva", inferiore però alle richieste complessive avanzate dal ricorrente. A questa somma deve essere riconosciuta natura reddituale e devono essere operate su di essa le ritenute a titolo di acconto, essendo la Società nella posizione di sostituto d'imposta, oppure deve essere interamente versata all'ex dipendente?

La Società, quale sostituto d'imposta, è tenuta ad operare le ritenute d'acconto su tutti gli importi erogati a titolo di reddito da lavoro dipendente. Pertanto, per rispondere alla domanda, è necessario innanzitutto stabilire se la somma "onnicomprensiva" liquidata dal giudice del lavoro possiede, in tutto o anche solo in parte, tale qualifica.

Al fine di riconoscere a tale importo la natura di reddito da lavoro dipendente o meno, è necessario individuare il presupposto della sua corresponsione. Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, infatti, prevede all'art. 6 co. 2 che "i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi [...] e le indennità conseguite [...] a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti". Alla luce di tale norma, risulta chiaro che solo qualora il presupposto sia riconosciuto nella sostituzione di mancati guadagni si dovrà, di conseguenza, qualificare anche la somma come reddito della stessa categoria di quello sostituito o perduto. Dello stesso avviso è anche l'Agenzia delle Entrate, come risulta dalla Risoluzione n. 106/E del 22 aprile 2009. Si può qui trovare ribadito tale assunto, accompagnato dalla specificazione che è onere del contribuente (ex dipendente) provare concretamente la natura risarcitoria e non reddituale di quanto ricevuto.

Il giudice del lavoro accoglie parzialmente le richieste avanzate, condannando genericamente la Società al pagamento di una somma che qualifica come “onnicomprensiva”. Da tale circostanza sembra ragionevole dedurre che tutte abbiano ottenuto un riscontro positivo, sebbene solo in parte. Di conseguenza appare corretto applicare il criterio proporzionale per individuare in che percentuale ciascuna sia stata accolta, rispetto a quelle che erano le pretese iniziali del ricorrente. La ritenuta dovrà poi essere operata sulla parte della somma il cui versamento ha titolo giustificativo nella mancata percezione di un reddito.

Tra le varie voci è importante sottolineare la controversa qualificazione, nello specifico, dell’indennità supplementare, il cui riconoscimento si fonda sulla mancata giustificazione del licenziamento del dirigente. Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno nel tempo assunto posizioni oscillanti sul punto. Bisogna tuttavia segnalare la formazione recente di un orientamento della Suprema Corte secondo il quale a tale indennità va riconosciuta natura reddituale, risultando invece “estranea la valutazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva [...] che il singolo dirigente abbia potuto subire in conseguenza del licenziamento” (così Cass. 2 febbraio 2015, n. 1890; si può ricordare nello stesso senso anche Cass. 26 febbraio 2014, n. 10749).

Anche in riferimento alle altre pretese, pare doversi attribuire natura di reddito a quanto ricevuto grazie al loro accoglimento. In conclusione, vista la non chiara indicazione da parte del giudice del lavoro di quali siano le richieste accolte, è preferibile operare prudenzialmente le ritenute sull’intero ammontare liquidato. Rimarrà eventualmente onere dell’ex dirigente provare la natura risarcitoria delle singole voci.

e.pozzer@adacta.it

Domenica 5 Luglio 2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Testata: **Venezie Post - Monitor**
Periodicità: **settimanale**
Pagina: **web**
Data: **5 luglio 2015**